



# COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

## PROVINCIA DI VERONA

### ORIGINALE

Numero 10

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Seduta Ordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: **IMPOSTA UNICA MUNICIPALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventinove** del mese di **marzo**, alle ore **19:00**, nella sala adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta **Ordinaria, Pubblica, di Prima Convocazione**, il Consiglio Comunale:

<b>BUZZI LUCIO</b>	<b>Presente</b>	<b>GUADAGNINI PIETRO</b>	<b>Presente</b>
<b>FARINA GIULIA</b>	<b>Presente</b>	<b>BIASI LEONARDO</b>	<b>Presente</b>
<b>MAZZI SARA</b>	<b>Presente</b>	<b>VARANA PINUCCIA</b>	<b>Assente</b>
<b>MARCAZZAN DANIELE</b>	<b>Presente</b>	<b>PRANDO RACHELE</b>	<b>Presente</b>
<b>BONIZZATO SARA</b>	<b>Presente</b>	<b>LUNARDI CLAUDIO</b>	<b>Assente</b>
<b>BIGON ANNA MARIA</b>	<b>Presente</b>	<b>ZUCCHER VALENTINA</b>	<b>Presente</b>
<b>TINAZZI MATTEO</b>	<b>Presente</b>		

Partecipa all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE** dott. Corsaro Francesco.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. **BUZZI LUCIO** in qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto, il cui testo è riportato nei fogli allegati.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019**

Il Consigliere Bigon, intervenendo, chiede l'importo incassato nell'anno precedente.

Il Sindaco risponde che sono stati incassati € 1.200.000,00.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del provvedimento in adozione;

Richiamato l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati altresì gli artt. 107 e 109, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Con voti favorevoli n. 8  
voti contrari n. 3 (Bigon Anna Maria, Zuccher Valentina e Tinazzi Matteo)  
astenuti n. /

espressi per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ed inoltre;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge, con

voti favorevoli n. 8  
voti contrari n. 3 (Bigon Anna Maria, Zuccher Valentina e Tinazzi Matteo)  
astenuti n. /

espressi per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

## **D E L I B E R A**

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE**  
**Provincia di Verona**

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI  
SERVIZIO TRIBUTI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE  
PER L'ANNO 2019**

Premesso che:

- l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, prevede che "le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";
- l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- in attuazione degli articoli 2 e 7 della L. 5 maggio 2009, n. 42, è stato emanato il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha apportato importanti variazioni alla IUC e in particolare TASI su abitazione principale ed IMU sui terreni agricoli);

Richiamata la Legge Bilancio per l'anno 2019, L. 145 del 30 dicembre 2018, pubblicata in G.U. 302 del 30 dicembre 2018;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato, pertanto, valido quanto sancito dalla Legge di stabilità per l'anno 2016 :

- l'abolizione della TASI sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e castelli;

- l'abolizione della TASI anche per gli inquilini affittuari che detengono un immobile adibito a prima casa, e nei confronti dei separati o divorziati il cui immobile risulta assegnato all'ex coniuge;
- l'esenzione dall'IMU già prevista per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, spetta anche nel caso in cui si tratti di studenti universitari che non vi trasferiscono la residenza anagrafica;
- la riduzione di IMU e TASI del 25% sugli immobili locati a canone concordato per i proprietari;
- la riduzione del valore imponibile IMU del 50% per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito a figli o genitori che lo utilizzano come abitazione principale, nei limiti e nei modi previsti dalla Legge stessa;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Considerato tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
  - b) in alternativa, del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Atteso che il Concessionario della Riscossione – Agenzia delle Entrate Riscossione in fase di formazione del ruolo provvede alla elaborazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Tefa), previsto dal D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 e confermato dall'art. 1, co. 666 della Legge 147/2013 per quanto riguarda la Tari, e che tale tributo viene riscosso dal Concessionario e riversato alla Provincia nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Considerato che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

Considerato che, con deliberazione consiliare adottata in data odierna, è stato approvato il Piano economico finanziario per l'anno 2019;

Considerato che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

Viste le previsioni agevolate contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la Legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

Ritenuto opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di eventuali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

<b>IMU/TASI</b>	Acconto e unica soluzione	17 giugno (il 16 giugno scade di domenica)
	Saldo	16 dicembre
<b>TARI</b>	n. 3 (tre) rate	31 maggio, 31 luglio, 30 settembre
	Unica soluzione	31 maggio

Visto il Regolamento per la disciplina dell'applicazione della I.U.C. adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31 marzo 2014, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il "Regolamento degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 22.3.2000, esecutiva ai sensi di legge e, successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge del 7 dicembre 2012, n. 213 allegati al presente provvedimento quale parte integrante;

Richiamate le disposizioni di cui all'articolo 42, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, smi.;

## D E L I B E R A

- 1) Di stabilire, per quanto in premessa indicato e qui richiamato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019 - Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota ordinaria	8,9 per mille

- 2) Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019 la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

- 3 Di approvare il Tributo sui servizi indivisibili (TASI) ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 con indicazioni delle seguenti aliquote:

Aliquota ordinaria	1,7 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

- 4 Di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le seguenti riduzioni per abitazione principale, specificando che le stesse opereranno esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta, per cui  
 - in caso di incapienza dell'imposta dovuta a tale titolo – l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno dell'Imposta unica comunale sugli importi dovuti a titolo di TASI e TARI:  
 - detrazione pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di Tasi per reddito ISEE pari o inferiore a euro 6.520,00;

- 5 Di determinare per l'anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) sulla base dei costi totali attribuibili alle utenze domestiche e non domestiche dal Piano economico finanziario per l'anno 2019:

<b>Costi totali attribuibili alle utenze domestiche</b>				
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctnf + Ctnv$	€	502.195,01	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 213.126,94
			<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 289.068,07

<b>Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche</b>				
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€	215.226,44	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 91.340,12
			<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 123.886,32

## TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica		mq	<b>KA appl</b> Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  <i>Esclusi immobili accessori</i>	<b>KB appl</b> Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<b>Tariffa fissa</b>	<b>Tariffa variabile</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	65.982,95	<b>0,80</b>	559,33	<b>0,60</b>	<b>0,399002</b>	<b>40,392380</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	92.384,23	<b>0,94</b>	642,38	<b>1,40</b>	<b>0,468828</b>	<b>94,248887</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	67.069,54	<b>1,05</b>	482,16	<b>1,80</b>	<b>0,523691</b>	<b>121,177141</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	65.922,00	<b>1,14</b>	412,00	<b>2,20</b>	<b>0,568579</b>	<b>148,105394</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	15.362,41	<b>1,23</b>	103,90	<b>2,90</b>	<b>0,613467</b>	<b>195,229838</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	6.789,59	<b>1,30</b>	50,10	<b>3,40</b>	<b>0,648379</b>	<b>228,890155</b>

## TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica		mq	<b>KC appl</b> Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	<b>KD appl</b> Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	<b>Tariffa fissa</b>	<b>Tariffa variabile</b>
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	5.458,00	<b>0,67</b>	<b>3,28</b>	<b>0,728255</b>	<b>0,916583</b>
2 .2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	760,00	<b>0,43</b>	<b>2,50</b>	<b>0,467387</b>	<b>0,698615</b>
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	21.779,00	<b>0,60</b>	<b>4,20</b>	<b>0,652168</b>	<b>1,173673</b>
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	585,00	<b>0,88</b>	<b>6,25</b>	<b>0,956514</b>	<b>1,746537</b>



2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	104,00	1,08	7,76	1,173903	2,168501
2 .9	CASE DI CURA E RIPOSO	635	1,41	8,15	1,532596	2,277485
2 .11	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	5.231,00	1,52	8,78	1,652161	2,453536
2 .12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	371,00	0,61	4,50	0,663038	1,257507
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	2.112,00	1,41	8,15	1,532596	2,277485
2 .14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	577,00	1,80	9,08	1,956506	2,537370
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	694,00	0,83	4,92	0,902166	1,374874
2 .16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,00	1,78	8,90	1,934767	2,487068
2 .17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	2.098,00	1,48	8,95	1,608683	2,501042
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	4.879,00	1,03	6,76	1,119556	1,889055
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	1.252,00	1,41	8,95	1,532596	2,501042
2 .20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	5.059,00	0,92	3,13	0,999992	0,874666
2 .21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	5.374,00	1,09	4,50	1,184773	1,257507
2 .22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	176,00	5,57	45,67	6,054301	12,762301
2 .23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	56,00	4,85	39,78	5,271698	11,116364
2 .24	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	1.642,00	3,96	32,44	4,304314	9,065230
2 .25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	928,00	2,76	16,55	2,999976	4,624832
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	505,00	2,61	12,60	2,836934	3,521020
2 .27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	551,00	7,17	58,76	7,793418	16,420250
2 .29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	0,00	3,50	28,70	3,804318	8,020102
2 .31	BED AND BREAKFAST	175,00	1,08	7,76	1,173903	2,168501
2 .32	CAT. 3 P.V. ESENTE	456,00	0,60	0,00	0,652168	0,000000

6 Di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le seguenti riduzioni della TARI (riduzioni che intervengono sulla parte variabile della tariffa):

- compostaggio domestico riduzione del 15% ;
- abitazioni, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, ovvero per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero riduzione del 30% ;
- unico occupante con età pari o superiore a 65 anni e un reddito ISEE pari o inferiore a 14.367,90 riduzione del 15%;
- utenza esterna al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito e attivato riduzione del 70%;

- 7 Di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 (tre) rate:

<b>IMU/TASI</b>	Acconto e unica soluzione	17 giugno (il 16 giugno scade di domenica)
	Saldo	16 dicembre
<b>TARI</b>	n. 3 (tre) rate	31 maggio, 31 luglio, 30 settembre
	Unica soluzione	31 maggio

- 8 Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 9 Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 10 Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 11 Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del servizio tributi per gli adempimenti conseguenti;
- 12 Di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 28, secondo comma, del "Regolamento del Consiglio Comunale", approvato con deliberazione n. 56 del 13.10.1997, esecutiva ai sensi di legge;
- 13 Di provvedere alla trasmissione telematica del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità diffuse con nota 5343 del 6 aprile 2012 da parte della Direzione Federalismo Fiscale, in attuazione delle normative di legge;
- 14 Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

## **PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE**

**AI SENSI DELL'ART. 49 DEL d.LGS 267/2000**

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine alla sola Regolarita' Tecnica del provvedimento che s'intende adottare essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.

Data: 13-03-2019

Il responsabile del servizio

**MODE' FRANCESCO**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

## **PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE**

**AI SENSI DELL'ART. 49 DEL d.LGS 267/2000**

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine alla sola Regolarita' Contabile del provvedimento che s'intende adottare essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.

Data: 13-03-2019

Il responsabile del servizio

**MODE' FRANCESCO**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
BUZZI LUCIO

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Corsaro Francesco

---